SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 112**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 maggio 1990.

Dichiarazione di sussistenza della condizione di reciprocità tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Sierra Leone.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'atto in data 20 giugno 1988 dell'ambasciata della Sierra Leone in Bonn, nonché la nota del consolato della Sierra Leone in Italia in data 10 ottobre 1989, con le quali, essendo stato autorizzato da parte del presidente del tribunale di Torino con provvedimento del 17 aprile 1987 Lamarca Giuseppe a procedere al sequestro conservativo di beni e/o crediti dello Stato estero fino alla concorrenza di L. 500.000.000 ed essendo pendente la procedura di esecuzione del sequestro presso terzi innanzi alla sez. V civile della pretura di Roma (R.E. 12031/87), è stata invocata l'applicazione del regio decreto-legge 30 agosto 1925, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di guisa che venga negata al Lamarca l'autorizzazione a proseguire l'intrapresa procedura cautelare;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio 1990 con la quale è stata chiarita la legittimazione dell'ambasciatore della Sierra Leone in Bonn a proporre la menzionata istanza in quanto rappresentante diplomatico accreditato anche presso la Repubblica italiana;

Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese vantante un credito verso uno Stato estero non può ricorrere all'autorità giurisdizionale per ottenere l'emissione di misure cautelari, dovendo adire il Ministero degli affari esteri che investe della questione il Gabinetto (Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente della Repubblica), il quale, effettuata una valutazione discrezionale, può eventualmente dare disposizione al «Director of Public Persecution» di richiedere al giudice di procedere contro lo Stato estero;

che, pertanto, nei rapporti fra l'Italia e la Sierra Leone sussiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa peraltro la inopportunità di autorizzare il sequestrante a proseguire nella esecuzione del sequestro sui beni dello Stato della Sierra Leone in Italia, in considerazione della probabile compromissione dei rapporti fra l'Italia e il detto Stato, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 24 novembre 1987;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica della Sierra Leone ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza Lamarca Giuseppe a proseguire l'esecuzione del provvedimento di sequestro concesso in suo favore dal presidente del tribunale di Torino in data 17 aprile 1987.

Roma, 2 maggio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A2171

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 marzo 1990.

Impegno della somma di L. 6.996.442.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Sicilia, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per l'esercizio 1990 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100009 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1990 al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di L. 6.996.442.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 48 «Viabilità forestale Friuli - FIO C» (L. 2.498.732.525); n. 79 «Difesa torrente Cordevole C» (L. 4.497.710.165);

Considerato che per i detti progetti, a valere sui fondi statali e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma di L. 6.996.442.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1984, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che relativamente ai progetti n. 65b «Residenza e collezioni Sabaude», regione Piemonte, n. 73 «Completamento infrastrutture industriali Caltagirone», regione Sicilia, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei detti progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali due progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.996.442.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni come di seguito indicato:

Regione Piemonte:

n. 65b «Residenze e collezioni Sabaude» . . . . L. 5.906.300.000

Regione Sicilia:

n. 73 «Completamento infrastrutture industriali Caltagirone» . L. 1.090.142.000

L. 6.996.442.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 6.996.442.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181

90A2175

DECRETO 21 marzo 1990.

Impegno della somma di L. 64.967.018.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'esercizio 1990 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 4 e 5, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100008, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 64.967.018.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 185, 186 «Protezione ambiente Marche FIO A» (per L. 9.994.963.780), regione Marche; numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 «Protezione ambiente Abruzzo FIO A» (per L. 9.994.964.300), regione Abruzzo; n. 137 «Risanamento Tevere II/A» (per L. 9.994.913.065), regione Lazio; numeri 241, 242 «Ambiente centro nord Valle d'Aosta» (per L. 9.994.899.515), regione Valle d'Aosta; numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 «Ambiente Toscana/A» (per L. 19.989.823.515), regione Toscana; n. 75 «Porto Vasto» (per L. 4.997.454.075), regione Abruzzo;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 64.967.018.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 64.967.018.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

regione Marche «Protezione ambiente Marche FIO A» corrispondente ai progetti numeri 185, 186 per l'importo arrotondato a L. 9.994.963.530;

regione Abruzzo «Protezione ambiente Abruzzo FIO A» progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 per L. 9.994.964.300;

regione Lazio «Risanamento Tevere II FIO A» corrispondente al progetto n. 137 per L. 9.994.913.065;

regione Valle d'Aosta «Ambiente centro nord Valle d'Aosta» corrispondente ai progetti numeri 241, 242 per L. 9.994.899.515;

regione Toscana «Ambiente Toscana FIO A» corrispondente ai progetti numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 per L. 19.989.823.515;

regione Abruzzo «Porto Vasto» corrispondente al progetto n. 75 per L. 4.997.454.075.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 64.967.018.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 64.967.018.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

90A2176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 1990, n. 115.

Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Letto l'art. 36, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti di una stessa fila nei ponteggi metallici fissi;

Visto l'art. 395, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta efficacia diversi da quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni;

Considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di realizzare opere provvisionali costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano caratteristiche di resistenza e di stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa fila di metri 1,80;

Considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottinsiemi strutturali nonché per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento dei gradi di sicurezza attualmente richiesti;

Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 7RL/21382/OM-4a del 27 febbraio 1990;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti:

a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;

b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta l'intero art. 36 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni):

«Art. 36 *(Montaggio e smontaggio).* — Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a metri 1,80 da asse ad asse.

Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte».

— L'art. 395, terzo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0155

DECRETO 3 aprile 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposto di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio, di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975 modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nelle lavorazioni di macinazione di paste di alluminio, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale, mediante turni al personale addettovi;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazione al n. 23 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Decreta:

Il n. 23 della tabella I, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione dell'attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificato come segue:

N.	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
23	Industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche	Per il personale addetto ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate, ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste operazioni a giudizio dell'ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità e non possano essere differite senza danno per il prodotto, agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento delle suddette operazioni; all'allevamento di animali necessari per la sperimentazione e la produzione chimico-farmaceutica; agli impianti di produzione di anidride carbonica liquefatta a bassa temperatura; agli impianti di macinazione di paste di alluminio

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.M. 1° agosto 1975, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1975.

Note al dispositivo:

— La voce n. 23 della tabella I annesa al D.M. 22 giugno 1935, siccome modificata dal D.M. 1° agosto 1975, nonché dal D.M. 1° luglio 1987, era la seguente:

Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
Industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste operazioni, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità e non possano essere differite senza danno per il prodotto; agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento delle suddette operazioni; all'allevamento degli animali necessari per la sperimentazione e la produzione chimico-farmaceutica; agli impianti di produzione di anidride carbonica liquefatta a bassa temperatura

La nuova formula normativa della voce n. 23 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto è la seguente:

Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
Industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche.	Per il personale addetto ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate, ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste

Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
	operazioni, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, rivestono carattere di continuità e non possano essere differite senza danno per il prodotto; agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento delle suddette operazioni; all'allevamento di animali necessari per la sperimentazione e la produzione chimico-farmaceutica; agli impianti di produzione di anidride carbonica liquefatta a bassa temperatura; agli impianti di macinazione di paste di alluminio

90A2206

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1988 concernente l'istituzione di marche per atti giudiziari da L. 12.000, L. 18.000, L. 21.000 e L. 42.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1988 con il quale sono stati istituiti nuovi tipi di marche per atti giudiziari e determinate le caratteristiche tecniche;

Tenuto conto che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto di modificare l'attuale sistema calcografico di numerazione delle predette marche con altro «a getto d'inchiostro»;

Vista la descrizione tecnica delle suddette marche dove sono evidenziate le modifiche eventualmente da apportare al vigente sistema di stampa;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fornito garanzie sul nuovo sistema di numerazione a ink-jet non inferiori a quelle precedenti, specie per quanto riguarda l'evidenziazione dei tentativi di falsificazione;

Atteso che occorre modificare il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1988 viene modificato come segue:

«La serie ed il numero sono stampati mediante getto d'inchiostro».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2174

DECRETO 17 aprile 1990.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche estere già iscritte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richiesta di alcune ditte estere, alla radiazione dalla tariffa di vendita di marche già iscritte;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

SIGARETTE

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Bastos de Luxe Filtre, King George Supreme Virginias (Filter), Reemtsma N. 1 (Filter), Reval Filtre, Roth Handle Filter, Gladstone Mild K.S. (Filter), Lord Ultra Lights (Filter), Peer 100 Superkingsize (Filter), Golden Mercury K.S.F. (ast. e cart.), Winston 100's (Filter), Century Filter, Century Lights, Parisienne Super F., Men (Filter), Memphis International Filter (K.S.), Ronson Special Virginia Blend (Filter), Ronson 100's, Roxy 25 (Filter), Park Drive K.S.F., Raffles 100's, Roy Filter K.S., Bond Street Filter (ast. e cart.), Eve 100 (Filter), Philip Morris International (Filter), Tobacco House N. 7 Full Flavour Tobaccos, Al Capone Filters, Al Capone Lights Filters.

Marche estere di produzione nazionale:

Craven «A» Ultra Mild, Gallant Export (Filter).

SIGARI

Marche estere di produzione nazionale:

Tiparillo.

SIGARETTI

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

La Paz Wilde Cigarillos (scatola da 10).

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Copenhagen Snuff, Skoal, Skoal Bandits, Skoal Bandits Liquirizia, Skoal Bandits Light.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1990
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 64

90A2204

DECRETO 17 aprile 1990.

Iscrizione nella tariffa di vendita di nuove marche di tabacchi lavorati esteri, nonché modifica di denominazione di marche estere già iscritte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche estere di sigarette di provenienza CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *A*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che occorre, altresì, provvedere alla modifica di denominazione di marche estere già iscritte;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *A*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, le seguenti marche di sigarette sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Chesterfield Lights Filter	152.500	il kg	conv.le
Parliament Lights	152.500	»	»
Marlboro Lights Menthol	157.500	»	»
Multifilter Super Lights	152.500	»	»
Philip Morris Lights Extra	152.500	»	»
Rothmans Luxury Lenght Leggera Menthol	157.500	»	»
Rothmans Luxury Lenght Ultra Leggera	157.500	»	»
Rothmans King Size Lights Leggera	155.000	»	»
Dunhill International Menthol	170.000	»	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	157.500	»	»
Cortina Super Lights	152.500	»	»
Kim Ultra Slim Superleggera	152.500	»	»
HB Lights	152.500	»	»
Davidoff Longs	157.500	»	»
Davidoff Lights	157.500	»	»
West Lights	157.500	»	»
West Big Box	140.000	»	»
Milde Sorte Ultra King Size	152.500	»	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	157.500	»	»
Men Filter Super Slim	157.500	»	»
Parisienne Mild	152.500	»	»
Parisienne Extra Mild	152.500	»	»
Trend King Size	152.500	»	»
Ranger Mild Filter 100S	157.500	»	»
London Filter King Size	152.500	»	»
Capri Ultra Slim Superleggera	157.500	»	»
Camel Extra Lights (Filter)	157.500	»	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	147.500	»	»
John Player Special Super Lights	157.500	»	»
Gallant Filter (ast. e cart.)	152.500	»	»
Gallant Extra Mild	152.500	»	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	157.500	»	»
Silk Cut Extra 100's Filter	160.000	»	»

Chelsea . . . . 157.500 il kg conv.le
NTB . . . . 150.000 » »
Airon . . . . 150.000 » »

Art. 2.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche estere di sigarette di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

da: «Dunhill King Size Extra Mild»
a: «Dunhill King Size Super Lights»;

da: «Dunhill Superior Mild King Size (Filter)»
a: «Dunhill King Size Special Light».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1990
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 65

90A2205

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 maggio 1990.

Mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 333 del 1° dicembre 1982);

Vista la decisione della commissione n. 89/15 CEE del 15 dicembre 1988, relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1989, modificato dal decreto ministeriale 22 giugno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 1989);

Preso atto che le autorità dei Paesi terzi indicati in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzo di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica e sul piano in cui vengono precisate le garanzie offerte da detti Paesi in materia di controlli dei residui delle stesse sostanze;

Vista la decisione della commissione del 22 marzo 1990, n. 90/152 CEE che modifica la decisione n. 89/15 CEE sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1989, citato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

Paesi terzi	Specifiche
Argentina	
Australia	
Austria	
Botswana	
Brasile	
Bulgaria	
Canada	(1) (2)
Cile	
Cecoslovacchia	
Finlandia	
Groenlandia	
Iugoslavia	
Madagascar	
Malta	
Namibia	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Paraguay	
Polonia	
Repubblica democratica tedesca	
Romania	
Stati Uniti d'America	(3)
Sudafrica	
Svezia	
Svizzera	
Swaziland	
Ungheria	
Uruguay	
Zimbabwe	

(1) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte.

(2) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini adibiti alla riproduzione e ai vitelli di razze da latte di età inferiore ai quindici giorni e destinati all'ingrasso.

(3) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni ottenute da vacche adibite esclusivamente alla produzione di latte oppure alle carni:

a) che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e

b) che sono state ottenute da stabilimenti di carni fresche approvvigionantisi in animali da macello presso aziende riconosciute dalla Commissione ed i cui nomi fanno oggetto di una comunicazione specifica della Commissione agli Stati membri.

90A2172

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 2 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Constantin Georgiou, ambasciatore della Repubblica ellenica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 2 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leonard Shekungwe Chivuno, ambasciatore della Repubblica dello Zambia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 2 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alfred Marter, ambasciatore della Repubblica democratica tedesca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A2177

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente alcuni servizi aerei non di linea, firmato a Roma il 27 ottobre 1986.

Il giorno 23 marzo 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente alcuni servizi aerei non di linea, firmato a Roma il 27 ottobre 1986.

In conformità all'art. 7, l'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 1990.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'accordo:

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente alcuni servizi aerei non di linea

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Considerando la particolare natura dei voli umanitari e d'emergenza e dei voli taxi e di ambulanza che richiede procedure semplificate,

Ritenendo che i suddetti voli non pregiudicano i servizi aerei di linea,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti contraenti ammettono liberamente sui loro rispettivi territori, per imbarcare o sbarcare traffico, gli aeromobili eserciti dai vettori di cui al successivo art. 2 del presente accordo, dietro notifica del piano di volo secondo le norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, senza imporre le «norme condizioni o limitazioni» rientranti nelle facoltà riconosciute alle due Parti contraenti dal paragrafo 2 dell'art. 5 della convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, allorché detti aeromobili sono impiegati in una delle seguenti attività:

a) trasporti effettuati a scopi umanitari o in caso di necessità impellente;

b) trasporti di passeggeri con voli taxi o di ambulanza a carattere occasionale ed effettuati a richiesta, a condizione che l'aeromobile non abbia una capacità superiore a dieci posti-passeggeri, la destinazione sia scelta dal noleggiatore e nessuna parte di detta capacità sia ceduta al pubblico.

Art. 2.

Il presente accordo si applica soltanto ai voli umanitari e d'emergenza, ai voli taxi e ambulanza effettuata da vettori aerei delle due Parti contraenti debitamente autorizzati dalle autorità aeronautiche competenti purché la loro effettiva proprietà ed il reale controllo appartengano alle due Parti contraenti e siano soggetti all'osservanza delle leggi e dei regolamenti delle due Parti contraenti in materia di navigazione aerea e di requisiti aeroportuali.

Art. 3.

Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti trasmetteranno, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, una lista dei vettori aerei autorizzati ad effettuare le operazioni aeree previste dall'Accordo e la aggiorneranno periodicamene.

Art. 4.

Il libero accesso di cui all'art. 1 del presente accordo si riferisce agli aeroporti civili internazionali ed agli aeroporti militari aperti al traffico aereo commerciale dell'aviazione civile internazionale delle due Parti contraenti su base di effettiva reciprocità.

Art. 5.

Per quanto riguarda i voli taxi, il presente accordo comprende, oltre ai voli da o per l'estero, i voli tra due o più punti dei rispettivi territori, purché tali voli vengano effettuati per il trasporto degli stessi passeggeri entro 36 ore dall'ora di arrivo del volo dall'estero e nessun altro passeggero venga fatto imbarcare e/o sbarcare.

Art. 6.

Il presente accordo non sospende, né modifica le prescrizioni legali, i regolamenti e le altre disposizioni amministrative vigenti negli Stati contraenti in merito all'entrata e al soggiorno di stranieri sul loro territorio. Sono pertanto sottoposti alla legislazione interna in materia sia gli equipaggi che i passeggeri, a qualsiasi titolo, che, partendo da uno dei Stati contraenti, atterrano sul territorio dell'altro Stato contraente.

Art. 7.

1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

2. Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

FATTO a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
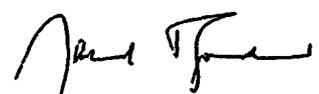
90A2179

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreti ministeriali 2 ottobre 1989, 2 novembre 1989, 1° febbraio 1990, 15 febbraio 1990 e 1° marzo 1990, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 31 MARZO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Acyvir - Isnardi:			
25 compresse 200 mg	SB 40	67.010	026121044
Bionect - Sinax:			
Pomata g 15	B 40	5.555	027094010
10 garze medicate	B 40	5.725	027094034
Briocor - Farge:			
os 10 fialoidi monodose g 1	SB 40	18.720	027051010
im iv 5 f 1 g	SB 40	13.205	027051022
Calcifolin Ibirn:			
10 cps 16 mg	B 40	11.950	027328018
Duronitrin Astra:			
30 cpr a rilascio controll. 60 mg	SA	20.790	026760013
Haimarab Aima:			
im 1 fl 300 u.i.	RB 30	91.355	027124015
Haimazig Aima:			
im 1 fl 2 ml	RB 30	25.395	027085012
im 1 fl 5 ml	RB 30	58.985	027085024
Immunozig Isi:			
im 1 fl 2 ml	RB 30	25.395	027086014
im 1 fl 5 ml	RB 30	58.985	027086026
Lampoflex Lampugnani:			
crema 50 g 1%	B 40	12.970	025824071
Nitrard - Malesci:			
30 cpr divisibili 40 mg	SA	16.335	026819019
Rabies gamma - Farma Biagini:			
iniett 1 fl 2 ml 300 u.i.	RB 30	91.330	027125018
Ravenol - Caber:			
50 cps 150 uls	SB 40	30.775	027343019
«F» 50 cps 250 uls	SB 40	49.015	027343033
Ticoflex gel - Aandersen:			
gel g 50	B 40	8.780	025769035
Verax gel - Tosi Novara:			
gel 50 g 5%	B 40	3.890	023490079

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 2 APRILE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Condral - Spa:			
20 capsule 400 mg	B 40	27.020	026776017
gran. os 20 bust 400 mg	B 40	27.020	026776029
Flogogin - Tosi Navara:			
im 6 f liof 275 mg + 6 f 4 ml	B 40	8.405	025829060
gel 50 g	B 40	9.795	025829072
Morens Inverni della beffa:			
10 supposte 100 mg	B 40	9.605	025876032
10 supposte 200 mg	B 40	14.565	025876044
Pivexid - Ibp:			
16 cpr 50 mg	B 40	4.645	026868024
16 cpr 200 mg	B 40	12.775	026868063
Teicomid - Hammer Pharma:			
im iv 1 fialoide 200 mg + 1 f 3 ml	SB 40	75.780	027167016

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 16 APRILE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Pravaselect - Menarini:			
10 cpr 20 mg	SB 40	40.310	027309018
20 cpr 10 mg	SB 40	40.770	027309020
Selectin Squibb:			
10 cpr 20 mg	SB 40	40.310	027297011
20 cpr 10 mg	SB 40	40.770	027297023

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 APRILE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Alfoten Lirca synthelabo:			
30 cpr rivestite 2,5 mg	B 40	33.605	026670012
Klacid - Abbott:			
8 cpr 250 mg	SB 40	35.540	027370016
Macladin Guidotti:			
8 cpr 250 mg	RB 40	35.540	027530017
Osteofix - Chiesi:			
30 cpr 200 mg	SB 40	51.480	027493016
Quark - Polifarma:			
«1,25» 28 cps 1,25 mg	B 40	19.650	027162015
28 cps 2,5 mg	B 40	35.540	027162027
«5» 14 cps 5 mg	B 40	34.920	027162039
Triatec - Hoechst sud:			
«1,25» 28 cps 1,25 mg	B 40	19.650	027161013
28 cps 2,5 mg	B 40	35.540	027161025
«5» 14 cps 5 mg	B 40	34.920	027161037
Unipril - Zambon group:			
«1,25» 28 cps 1,25 mg	B 40	19.650	027166014
28 cps 2,5 mg	B 40	35.540	027166026
«5» 14 cps 5 mg	B 40	34.920	027166038
Veclam - Zambon group:			
8 cpr 50 mg	RB 40	35.540	027529015
Zavedos Farmitalia C. Erba:			
iv 1 f liof 5 mg + f solv 5 ml	A	342.670	027441017
iv 1 f liof 10 mg	A	670.320	027441029

5) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Artroxicam - Coli:			
crema 50 g 1%	B 40	12.970	025554041
Calcioton San Carlo:			
«100» im sottoc. 5 f 1 ml 100 u.i	SB 40	31.005	027449014
«50» im sottoc. 5 f 1 ml 50 u.i.	SB 40	16.970	027449026

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Ifenec lipogel 1% Italfarmaco:			
gel 30 g 1%	B 40	12.920	024066161
Levobren Knoll:			
20 compresse 25 mg	B 40	9.300	027210018
«50» 20 compresse 50 mg	RB 40	15.625	027210020
«100» 20 compresse 100 mg	RB 40	28.430	027210032
im iv 6 fiale 25 mg	B 40	6.175	027210044
«50» im iv 6 fiale 50 mg	RB 40	8.345	027210057
os gocce 20 ml	B 40	9.010	027210069
Megan - Dr. Medici:			
«20» 5 f 20 mg 2 ml	B 40	22.525	027557014
«100» 1 fl 100 mg 4 ml	B 40	21.870	027557026
Pevaryl Cilag:			
«Lipogel» G 30 lipogel 1%	B 40	12.930	023603222
Silmar - Von Boch:			
os polvere 30 bust 200 mg	B 40	16.285	027171014
30 capsule 200 mg	B 40	15.205	027171016
Spasen - Firma:			
6 supposte 20 mg	B 40	3.815	027172016
«40» 30 cpr rivestite 40 mg	B 40	14.730	027172030
Tad - Biomedica Foscama:			
«300» im iv 10 fl liof. + 10 f solv	A	22.640	027154020
«600» im iv 10 fl liof + 10 f solv	A	32.490	027154044
Trissil Vecchi e Piam:			
30 cpr ricoperte 200 mg	B 40	16.245	026813016
Ubisan - Von Boch:			
14 capsule 50 mg	SB 40	35.425	027169010
os sosp est. 10 fl mg 50 10 ml	SB 40	30.015	027169022

Con decreto ministeriale 29 marzo 1990 la specialità medicinale Caved S. 50 tavolette, della ditta Recordati di Milano è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Con decreto ministeriale 14 aprile 1990 la specialità medicinale *Cicatrene*, nelle confezioni crema 15 g e polvere 15 g, della ditta Wellcome di Pomezia (Roma) è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente i farmaci predetti non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Asacol Giuliani 20 supp 500 mg (cod. 026416139)	*Asacol supposte* - Giuliani (D.M. 29-3-1990) 20 supp 500 mg (cod. immutato)
Betotal - Farm. C. Erba im 5 f 2 ml (cod. 000850014)	*Betotal* Farm. C. Erba (D.M. 20-3-1990) im 5 f 2 ml (cod. 000850103)

La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dalla data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di composizione.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Briofil - Alfa Wassermann 30 confetti 300 mg (cod. 025985060)	*Briofil* - Alfa Wassermann (D.M. 5-4-1990) «300» confetti 300 mg (codice immutato)
Condrofer - Lirica Synthelabo	*Condrofer* - Lab. U.C.B. (D.M. 14-4-1990)
Diaminocillina - Vetem	*Diaminocillina* Logifarm (D.M. 19-3-1990)
Dicortal - Bergamon	*Dicortal* - dr. Medici (D.M. 14-4-1990)
Geffer - Boehringer B.R. os gran 30 bust 5 g B40 5.300 (cod. 023358029)	*Geffer* - Boehringer Mann. (D.M. 29-3-1990) os gran 30 bust 4 g B40 4.890 (cod. 023358056)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Glifan - Roussel Maestretti 18 cpr 200 mg (cod. 020841019)	*Glifan compresse* - Roussel Maestretti (D.M. 14-4-1990) 18 cpr 200 mg (cod. immutato)
Glucagone Novo - Novo	*Glucagone Novo* - Novo Nordisk (D.M. 14-4-1990)
Insulina monocomponente Novo - Novo	*Insulina monocomponente Novo* - Novo Nordisk (D.M. 14-4-1990)
Insulina umana semisintetica - Novo	*Insulina umana semisintetica* Novo Nordisk (D.M. 14-4-1990)
Lamuran - Boehringer B.R.	*Lamuran* - Sit (D.M. 14-4-1990)
Lodine - Wyeth 20 confetti 200 mg B40 22.100 (cod. 025656036)	*Lodine* - Wyeth (D.M. 2-4-1990) 14 confetti 300 mg B40 22.100 (cod. 025656048)

La confezione con il nuovo codice sarà prescrivibile dal 1° giugno 1990. La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 maggio 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Neo Geynevral - Geynevral im 5 f liof + 5 f 2 ml B40 5.790 (cod. 022784019)	*Neo Geynevral* Geymonat (D.M. 14-4-1990) im 5 f liof + 5 f 2 ml B40 5.710 (cod. 022784033)

La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dalla data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Nabuser - Bayer 30 cpr rivestite 500 mg B40 25.580 (cod. 026673018)	*Nabuser* - SKF (D.M. 1-3-1990) 20 cpr rivestite 1 g B40 32.500 (cod. 026673020)

La confezione con il nuovo codice è prescrivibile dal 30 aprile 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Ociter - Bracco im 10 f liof 2500 u.i. + 10 f solv (cod. 023213022)	*Ociter* - Bracco (D.M. 14-4-1990) im 10 f liof 2500 u.i. + 10 f solv (cod. immutato)

Le confezioni prodotte prima del 14 aprile 1990, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di eccipienti, sono esitabili fino al 30 settembre 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Papaverina ritardo liccaps - Lirca synthelabo 30 cps 400 mg (cod. 023249016)	*Papaverina ritardo lircaps he' Teofarma* - Teofarma (D.M. 14-4-1990) 30 cps 400 mg (cod. 023249028)
Reidrax - Glaxo Allen	*Reidrax* - Bonomelli (D.M. 14-4-1990)

Relifex - Zambeletti 30 cpr rivestite 500 mg B40 25.580 (cod. 026672028)	*Relifex* - Zambeletti (D.M. 1-3-1990) 20 cpr rivestite 1 g B40 32.560 (cod. 026672030)

La confezione con il nuovo codice è prescrivibile dal 30 aprile 1990.

Spasmoplus - Ciba Geigy ad 5 supp PB40 3.210 (cod. 020617015)	*Spasmoplus* - Ciba Geigy (D.M. 2-4-1990) ad 5 supp PB40 2.865 (cod. 020617027)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1990 le specialità medicinali a nome della ditta Schiapparelli farmaceutici sono registrate a nome della ditta Schiapparelli salute.

90A2165

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia umana.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

scienza delle finanze.

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza;
filosofia morale;
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Facoltà di agraria:

tecnica delle conserve alimentari.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

tecnica del freddo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale;
politica economica e finanziaria secondo anno.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filologia slava.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2198

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di consulente professionale tecnico edilizio (ingegnere).

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 18 maggio 1990 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, ad un posto di consulente professionale tecnico edilizio (ingegnere), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 26 del 30 marzo 1990.

90A2184

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di consulente professionale legale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 18 maggio 1990 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, a sei posti di consulente professionale legale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 26 del 30 marzo 1990.

90A2185

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-assistenziale (assistente sociale).

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 18 maggio 1990 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-assistenziale (assistente sociale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 26 del 30 marzo 1990.

90A2186

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-assistenziale (dietista).

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 18 maggio 1990 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-assistenziale (dietista), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 26 del 30 marzo 1990.

90A2187

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente sanitario.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 18 maggio 1990 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente sanitario, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 26 del 30 marzo 1990.

90A2188

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale S. Rita in cartone politenato della capacità di litri 1

Con deliberazione della giunta regionale n. 1261 del 22 marzo 1990 la Fonti del Tigullio - Bognanco S.r.l. è stata autorizzata a vendere l'acqua minerale denominata S. Rita del tipo senza aggiunta di gas acido carbonico, in cartone politenato della capacità di litri 1.

90A2189

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 25, 1ª colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla specialità medicinale *Minitran* - Lirca Synthelabo, è da aggiungere la seguente confezione con il relativo prezzo e numero di codice con cui il prodotto farmaceutico è commercializzato:

«15» 15 sistemi transdermici 15 mg SA 23.230 027028036.

90A2166

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici» (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990)

Nel comunicato concernente il decreto di riconoscimento di artifici pirotecnici n. 559/C.17446-XV del 3 febbraio 1990, riportato alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quinta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione...», si legga: «... sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quinta categoria, *gruppo C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione...».

90A2202

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 25, 1ª colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

Alredase Wyeth 29 cps 200 mg

si legga:

Alredase - Wyeth 28 cps 200 mg

90A2167

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000